



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio PENSIONI

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Statali di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza **1° settembre 2020**. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

In allegato alla presente si trasmette la circolare ministeriale, condivisa con l'INPS, in attuazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2020.

Il predetto D.M. fissa al **30 dicembre 2019** il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche.

Per i **Dirigenti Scolastici** il termine è, invece, fissato al **28 febbraio 2020**.

Pertanto, tutti coloro che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, dovranno:

- 1. Presentare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it);**
- 2. Presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS;**

Si sottolinea che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per il successivo collocamento a riposo, Pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019. Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell'apposita tabella allegata alla circolare ministeriale.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, c. 257, della L. 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630 della L. 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il **30 dicembre 2019** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella domanda di dimissioni, entro il termine del 29 maggio 2020. Qualora siano state presentate entrambe le istanze, l'INPS valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall'art. 16 del d.lgs 503/92 confluito nell'art. 509, c. 5 del d.lgs n. 297/94.

Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico. **Ne consegue che per l'anno 2020 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni.**

L'amministrazione dovrà **obbligatoriamente** collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (**41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini**), al compimento del limite per la permanenza in servizio, ossia **65 anni**, come previsto dall'art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013.

I provvedimenti per il collocamento d'ufficio per limite d'età, dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2020 e trasmessi, via PEC, a questo Ufficio e all'INPS - sede metropolitana di Milano, ai seguenti indirizzi di posta certificata:

uspmi@postacert.istruzione.it

direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno presentare domanda di dimissioni cartacea, con decorrenza **1° settembre 2020**, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia e tempestiva diffusione della presente circolare a tutto il personale.

Il dirigente
Marco Bussetti

MB/cp

Referente
Funz. Amm.vo Carmela Pugliese
02.92891.474
carmela.pugliese.mi@istruzione.it